



COMUNE DI FRONT
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana

Ord. n. 25/16

IL SINDACO

Considerato che a far data dal questo Comune è diventato proprietario dell'ex-area militare detta "delle Polveriere", di fatto eliminando il divieto di ingresso nell'area stessa;

Ritenuto opportuno regolamentare l'accesso all'area delle Polveriere e tenuto in considerazione che, stante l'imponente vegetazione e chiaro stato di abbandono, vi sono pericoli per la sicurezza delle persone che a vario titolo di introducono nell'area stessa;

Non essendo in alcun modo ripreso dal vigente regolamento comunale di polizia urbana;

Fatte salve le disposizioni di cui al codice penale;

Visto il D.Lvo n.267/2000; Visto lo statuto comunale vigente;

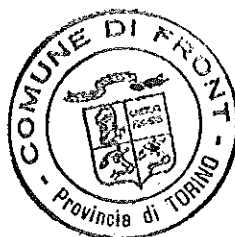
ORDINA

Per motivi di sicurezza pubblica è' fatto assoluto divieto di ingresso e/o stazionamento all'interno dell'area, alle persone non espressamente autorizzate.

(sanzione da 50 € a 500 € - **oblazione in via breve di 100 €**).

A richiesta degli interessati l'Area Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'art.6/8c del D.Lvo n.285/92, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe e/o permessi, subordinandoli a specifiche condizioni.

Della residenza municipale addì 20/12/2016



IL SINDACO
f.to Andrea PERINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Front

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7 – Front ,
tel.0119251510. Orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00; SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L. Moreno Pomaro.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
